

Comune di Quattro Castella

(Provincia di Reggio Emilia)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL REFERENDUM COMUNALE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 27.09.2007
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 dell' 11.09.2008, in
vigore dal 16.10.2008

Art. 1 - Istituzione

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituto del referendum comunale, previsto dall'art. 41 dello Statuto comunale tra le forme di partecipazione popolare.
2. Il Sindaco indice referendum propositivi, consultivi o abrogativi su questioni di rilevanza generale, purché interessanti la collettività comunale e per quanto di competenza comunale.
3. Il referendum è strumento di verifica ed orientamento dell'attività amministrativa.

Art. 2 - Potere di iniziativa

2. 1. La proposta di indizione dei referendum consultivi e propositivi e abrogativi è disciplinata direttamente dallo Statuto comunale.

Art. 3 - Materie non oggetto di referendum

1. Le materie che, in base alla natura del referendum proposto, non possono essere oggetto di quesito referendario, sono espressamente previste dallo Statuto comunale.

Art. 4 - Modalità per l'avvio del procedimento del referendum

1. Un gruppo di cittadini costituitisi come Comitato Promotore ai sensi dello Statuto comunale, possono presentare al Sindaco, in carta semplice, una proposta di iniziativa referendaria di natura propositiva, consultiva o abrogativa. La proposta è firmata dai componenti il Comitato promotore davanti al Segretario Comunale (o funzionario abilitato) che autentica le firme dandone atto in apposito verbale, specificando il giorno e l'ora del deposito.
2. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci. Ogni proposta referendaria può contenere un solo quesito formulato secondo le indicazioni riportate nei commi seguenti.
3. Qualora l'istanza riguardi un referendum propositivo e presenti più proposte, il quesito dovrà essere completato con la formula "quale, fra le seguenti proposte, ritiene più idonea per..." cui seguirà l'esatta definizione dell'oggetto sul quale viene chiesto il referendum.
4. Qualora l'istanza riguardi un referendum abrogativo la proposta dovrà essere completata con la formula "vuole che sia abrogato..." con l'indicazione della data, numero ed oggetto del provvedimento sul quale il referendum sia richiesto.
5. Qualora l'istanza riguardi un referendum consultivo il quesito dovrà essere completato con la formula "vuole che" cui seguirà l'esatta definizione dell'oggetto sul quale viene chiesto il referendum.
6. Il quesito deve inoltre rendere esplicite le eventuali maggiori o minori spese e/o maggiori minori entrate, derivanti dal suo eventuale accoglimento. A tal fine il Dirigente del Settore competente presta la propria collaborazione ai soggetti proponenti e fornisce loro le informazioni necessarie. Il Dirigente del Settore Economico Finanziario esprime il proprio parere in ordine agli aspetti economico-finanziario della proposta.
7. I promotori designano uno di essi al fine delle comunicazioni e notificazioni relative al referendum.
8. Il Segretario Comunale informa immediatamente il Sindaco ed il Consiglio

Comunale e redige apposito verbale da trasmettere entro 20 giorni al Comitato dei garanti per il successivo esame di ammissibilità.

9. In caso di indizione di una consultazione referendaria ai sensi del successivo articolo 10, con le stesse modalità indicate ai commi 1 e 7 del presente articolo, un gruppo di cittadini può costituire il Comitato per promuovere l'opposizione ad ogni singolo quesito referendario. A tale comitato sono riconosciute tutte le prerogative previste per i Comitati promotori.

Art. 5 – Comitato dei Garanti

1. La proposta di referendum è sottoposta al giudizio di ammissibilità del Comitato dei Garanti, composto secondo le previsioni dello Statuto comunale.

2. Il Comitato dura in carica per un mandato di 5 anni. I membri del Comitato non possono essere rieletti per più di due mandati.

3. Fino alla pronuncia di ammissibilità da parte del Comitato, il Sindaco e i Consiglieri comunali possono presentare memorie ed osservazioni al Comitato stesso.

4. Il Comitato Promotore del Referendum può chiedere audizione al Comitato dei garanti per integrare le motivazioni della loro istanza; qualora lo ritenga opportuno, al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione o per definire un testo del quesito che ne consenta l'ammissibilità, il Comitato dei garanti può promuovere uno o più incontri col Comitato Promotore.

5. Il Comitato dei Garanti giudica insindacabilmente a maggioranza assoluta dei voti:

a) l'ammissibilità delle proposte di referendum;

b) la conferma e la decadenza del referendum in caso di approvazione di deliberazione o di atto amministrativo da parte del competente organo del Comune che possa incidere sulla efficacia del referendum;

c) la sospensione del referendum in caso di scioglimento del Consiglio comunale.

6. Il giudizio di ammissibilità da parte del Comitato, le cui decisioni sono vincolanti, viene pronunciato nei termini previsti dallo Statuto comunale e si attiene ai seguenti criteri:

a) sulla esclusiva competenza comunale;

b) sulla esclusiva competenza del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale a deliberare;

c) sulla congruità e univocità del quesito;

d) sulla compatibilità dell'abrogazione con la permanenza di altre disposizioni regolamentari vigenti, nella ipotesi di referendum abrogativo;

e) sulla materia oggetto del referendum.

7. Le decisioni del Comitato dei Garanti, verbalizzate su apposito registro, devono essere comunicate al Comitato Promotore, nella persona di cui all'art. 4, comma 7 del presente Regolamento, al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale entro 15 giorni dalla adozione della determinazione del Comitato stesso.

8. Le decisioni del Comitato debbono essere sempre motivate.

9. La decisione espressa dal Comitato è comunicata, a cura del Presidente del Consiglio Comunale, al Consiglio Comunale nella prima seduta utile. Il Consiglio Comunale ne prende atto. La delibera di presa d'atto viene notificata al

Comitato promotore, nella persona di cui all'art. 4, comma 7 del presente Regolamento, entro 5 giorni successivi all'adozione.

10. Il Comitato, prima dell'avvio della raccolta delle firme di cui al successivo art. 6 del presente Regolamento delibera sull'eventuale accorpamento di più istanze referendarie dichiarate legittime ed ammissibili.

11. Ai componenti del Comitato dei garanti è attribuita una indennità di presenza per l'effettiva partecipazione alle sedute. L'indennità è stabilita dalla Giunta Comunale.

Art. 6 - Raccolta delle firme

1. Il numero di firme necessarie per chiedere che sia indetto un referendum comunale è espressamente previsto dallo Statuto comunale.

2. La raccolta delle firme in calce alla richiesta di indizione del referendum deve essere effettuata su fogli in carta libera recanti in epigrafe, a cura dei promotori, il quesito formulato ed ammesso dal Comitato dei garanti; i fogli di raccolta delle firme debbono riportare gli estremi dell'atto consiliare, di cui all'art. 5, comma 9, del presente Regolamento e a chi sia riservato il potere di apporre la firma in calce.

3. Entro 5 giorni dalla notifica della delibera di presa d'atto del Consiglio Comunale i firmatari dell'istanza consegnano al Segretario i fogli da vidimare, utili alla raccolta delle firme.

4. I fogli destinati alla raccolta delle firme sono presentati per la vidimazione al Segretario Comunale che appone immediatamente su ogni foglio il numero d'ordine, il timbro, la data e la propria firma e li restituisce ai promotori.

5. La raccolta delle firme su fogli non vidimati da luogo all'invalidamento delle firme ivi raccolte.

6. La raccolta delle firme deve essere conclusa entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica della delibera di presa d'atto del Consiglio Comunale.

Art. 7 - Autenticazione delle firme

1. Ogni avente diritto al voto referendario ai sensi dell'art. 41 comma 6 dello Statuto Comunale appone la propria firma nei fogli di cui all'art. 6 del presente Regolamento, scrivendo chiaramente nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza.

2. La firma deve essere autenticata da un Notaio o da un Cancelliere dell'Ufficio giudiziario, dal Segretario Comunale, dal personale dallo stesso delegato, dal Sindaco, dagli Assessori e dai Consiglieri comunali assegnati al Comune di Quattro Castella, o da altri pubblici ufficiali stabiliti dalla legge.

3. L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun foglio; in tal caso deve indicare il numero delle firme raccolte.

4. L'Amministrazione comunale adotterà le opportune misure per garantire l'effettiva disponibilità, secondo orari e turni determinati, delle persone preposte alle autenticazioni.

Art. 8 - Presentazione delle proposte di referendum e deposito firme sottoscrittori

1. La richiesta di indizione del referendum, comprensiva di tutti i fogli recanti una o più firme, deve essere presentata dal Comitato Promotore al Segretario Comunale.
2. Del deposito si dà atto mediante stesura di apposito verbale ove vanno indicati nome, cognome e domicilio dei promotori e, su dichiarazione dei medesimi, il numero delle firme. Detto verbale è redatto in duplice originale, con la sottoscrizione dei presentatori e del Segretario Comunale. Un originale viene allegato alla richiesta ed inoltrato immediatamente al Comitato dei Garanti, l'altro viene consegnato al Comitato Promotore a prova dell'avvenuto deposito.

Art. 9 - Verifica della regolarità

1. Il Comitato dei Garanti, entro 45 giorni dal deposito, verifica la regolarità della presentazione da parte del prescritto numero di elettori e delle relative firme, verifica la regolarità dei requisiti richiesti, avvalendosi degli uffici comunali competenti e si esprime definitivamente sulla validità della proposta di referendum.

Art. 10 - Indizione

1. Il Sindaco, entro 15 giorni dalla data di verifica della regolarità della presentazione, di cui all'art.9 del presente Regolamento, in caso di referendum promosso dai cittadini, o entro 30 giorni dalla data della deliberazione di cui all'art. 5, comma 9, del presente Regolamento, in caso di referendum promosso dal Consiglio Comunale, indice il referendum in una data compresa nei successivi 180 giorni.
2. È consentito di sottoporre al corpo elettorale un massimo di due quesiti referendari per ogni consultazione. Nel caso siano ammessi più quesiti referendari questi vengono indetti secondo la data di presentazione o di adozione dell'atto secondo che trattasi di referendum di iniziativa popolare o proposti dal Consiglio comunale.
3. La consultazione referendaria avviene una sola volta l'anno ed è indetta dal Sindaco con proprio atto, tenendo conto, per quanto possibile, delle principali festività religiose riconosciute dalle comunità presenti nel territorio comunale.
4. Non può essere effettuato il referendum:
 - nei due mesi antecedenti e nel mese successivo alla data fissata per le elezioni politiche, europee, amministrative e per altri referendum di carattere nazionale o regionale; qualora fossero già stati indetti referendum ricadenti nel periodo suddetto, questi verranno sospesi con provvedimento del Sindaco e rinviati alla prima data utile successiva;
 - nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 1° settembre;
 - in caso di anticipato scioglimento del Consiglio comunale, nel periodo intercorrente tra la pubblicazione di indizione dei Comizi elettorali e l'elezione del nuovo Consiglio;
 - nei sei mesi antecedenti e successivi alla elezione del nuovo Consiglio comunale.
6. Il referendum viene indetto per una giornata di domenica e le operazioni di voto si svolgono nell'arco di 15 ore consecutive dell'apertura dei seggi.
7. Il Sindaco dà notizia di indizione del referendum mediante affissione dell'atto

all'Albo pretorio e mediante manifesti da affiggersi almeno 40 giorni prima della data del referendum. Nei manifesti saranno altresì precisati il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum, il giorno e l'ora della votazione nonché le sedi dove i singoli elettori dovranno recarsi a votare.

8. In caso di anticipato scioglimento del Consiglio comunale il referendum già indetto è automaticamente sospeso all'atto della pubblicazione del decreto di indizione dei Comizi elettorali per l'elezione del nuovo Consiglio comunale.

Art. 11 - Disciplina della propaganda a mezzo di manifesti

1. La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita nei 30 giorni antecedenti a quello della votazione.

2. La propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati è consentita esclusivamente negli appositi spazi predisposti dal Comune in modo da assicurare adeguate dotazioni, provvedendo alla forma più economica ed utilizzando, materiali già a disposizione dell'Ente.

3. Gli spazi di cui ai commi precedenti saranno individuati e delimitati con deliberazione da adottarsi dalla Giunta comunale entro i 35 giorni precedenti quello della votazione.

4. Entro i 32 giorni antecedenti quello della votazione il Sindaco notifica ai Capigruppo consiliari e ai Comitati promotori l'elenco ove sono situati gli spazi per le affissioni, la loro ubicazione e le superfici a ciascuno attribuite.

5. Per tale affissione non è dovuto alcun diritto se le stesse sono effettuate a cura dei diretti interessati. Sono soggette al pagamento dei diritti di affissione se viene richiesto che siano effettuate dal concessionario del servizio pubbliche affissioni.

Art. 12 - Altre forme di propaganda, divieti, limitazioni

1. Per le altre forme di propaganda previste dalle disposizioni di cui all'art. 6 della Legge 4 aprile 1956 n. 212, nel testo sostituito dall'art. 4 della Legge 24 aprile 1975 n. 130, le facoltà dalle stesse riconosciute ai partiti o gruppi politici che partecipano alle elezioni con liste di candidati, si intendono attribuite ad ogni Gruppo consiliare ed ai Comitati promotori del referendum, ciascuno con diritto all'esposizione degli stessi mezzi di propaganda previsti dalle norme suddette.

2. Alla propaganda per le consultazioni referendarie si applicano le limitazioni ed i divieti di cui all'art. 9 della legge citata al primo comma del presente articolo.

Art. 13 - Disciplina della votazione

1. Il referendum riguarda l'intero corpo elettorale, così come previsto dall'art. 41 comma 6 dello Statuto comunale: hanno quindi diritto al voto:

- per i referendum consultivo e propositivo di cui all'art. 43 dello Statuto Comunale

- a) i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune,
- b) gli stranieri, appartenenti e non all'Unione Europea e gli apolidi residenti nel Comune che, alla data di svolgimento delle operazioni sono in possesso dei seguenti requisiti:

- > cittadinanza di un paese straniero UÈ o extra-UE o "status" d'apolide.
- > possesso di un regolare titolo di soggiorno valido o in corso di rinnovo;
- > compimento dei 18 anni d'età;
- > iscrizione all'anagrafe del Comune di Quattro Castella con pratica perfezionata;
- > non essere incorsi in una delle cause escludenti la capacità elettorale previste dalle norme del T.U. approvato con D.P.R. 20/3/1967 n° 223 (art. 2) e successive modificazioni, in quanto applicabili.

- per il referendum abrogativo di cui all'art. 44 dello Statuto Comunale
a) i soli cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune

2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

Art. 14 - Ufficio comunale per il referendum

1. Entro i 10 giorni successivi alla data di indizione del referendum, si insedia, su nomina del Sindaco, l'Ufficio comunale per il referendum composto dal Segretario Comunale, dal Responsabile Settore Affari Generali e da n. 3 dipendenti comunali di comprovata esperienza e competenza.
2. L'Ufficio comunale per il referendum ha il compito di provvedere al coordinamento e all'organizzazione di tutte le operazioni referendarie, alla compilazione delle liste dei cittadini aventi diritto al voto ed in particolare della lista speciale di cui all'art. 13 del presente Regolamento, di sovrintendere al regolare svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio, di procedere alla proclamazione dei risultati ed infine di esprimersi su eventuali proposte e reclami, pervenuti entro 10 giorni dalla proclamazione dei risultati, relativi alle operazioni di voto e di scrutinio. Di tutte le operazioni devono essere informati i Comitati Promotori.
3. L'organizzazione e la localizzazione delle Sezioni è quella prevista per le elezioni amministrative
4. La Giunta comunale, su proposta dell'Ufficio comunale per il referendum individuerà le forme più idonee e più economiche per le modalità di votazione.
5. Il Sindaco con manifesto da affiggersi negli spazi appositamente individuati o con altri idonei mezzi di informazione indicherà le sedi dove i singoli elettori dovranno recarsi a votare.

Art. 15 - Ufficio di Sezione

1. L'Ufficio elettorale di Sezione è composto dal Presidente, dal segretario e da due scrutatori. Il Presidente e gli scrutatori vengono nominati dall'ufficio comunale per il referendum tra il 25° ed il 20° giorno antecedenti la data del referendum; i criteri e le modalità per la loro nomina si ispirano alla normativa vigente per le elezioni amministrative. Il Presidente nomina il Segretario.
2. L'eventuale compenso dovuto ai componenti degli Uffici di Sezione che non potrà essere superiore a quello erogato in occasione dell'elezioni amministrative precedenti alla votazione referendaria in oggetto, è stabilito dalla Giunta comunale, che definisce la spesa complessiva per l'intero procedimento referendario.

Art. 16 - Operazioni di voto

1. L'insediamento dell'Ufficio di Sezione deve avvenire alle ore 6,30 del giorno fissato per lo svolgimento del referendum. Le operazioni di voto si svolgono dalle ore 7,00 alle ore 22,00 in un'unica giornata di domenica.
2. Per la validità delle operazioni è indispensabile la presenza di almeno due componenti il seggio.
3. Al fine di garantire la regolarità del voto referendario, per ogni Ufficio di Sezione, l'Ufficio comunale per il referendum avrà cura di redigere un elenco, in duplice copia, dei cittadini aventi diritto al voto in quell'Ufficio. Tale elenco costituirà il registro per verificare la partecipazione al voto degli aventi diritto.
4. Le schede per il referendum di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal Comune. Esse contengono il quesito formulato secondo quanto previsto all'art. 4 del presente Regolamento, riprodotto a caratteri chiaramente leggibili. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum, all'elettore viene consegnata, per ognuno di essi, una scheda di colore diverso.
5. Le schede sono vidimate con la sigla di uno dei membri dell'Ufficio di Sezione. Ciascuno di essi ne vidima una parte, secondo la suddivisione effettuata dal presidente.
6. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui scelta (sì o no) o comunque nel rettangolo che la contiene.
7. Alle operazioni di voto possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei gruppi consiliari rappresentati in Consiglio comunale e un rappresentante per ognuno dei Comitati promotori. La designazione dovrà effettuarsi o presso l'Ufficio comunale per il referendum entro il venerdì antecedente la data della consultazione o presso i Presidenti degli Uffici di Sezione nella giornata stessa della consultazione referendaria, prima dell'inizio delle operazioni di voto.
8. I rappresentanti delle forze politiche e dei Comitati promotori hanno le stesse competenze e funzioni previste per i rappresentanti di lista nelle consultazioni amministrative comunali.

Art. 17 - Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguono fino al loro completamento. Concluse le operazioni tutto il materiale, in particolare il verbale redatto in duplice copia, le schede e gli elenchi attestanti la partecipazione al voto di cui all'art. 16, comma 3 del presente Regolamento, chiuso in appositi plichi sigillati, viene recapitato all'Ufficio comunale per il referendum.
2. In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum, l'Ufficio di Sezione osserva per gli scrutini l'ordine di elencazione delle richieste sottoposte a votazione, quale risulta dall'atto del Sindaco di indizione dei referendum.
3. Delle operazioni di scrutinio viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente dell'Ufficio di Sezione e da coloro che hanno svolto le operazioni di scrutinio, da trasmettersi all'Ufficio comunale per il referendum.
4. Alle operazioni di scrutinio possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei gruppi consiliari rappresentati in Consiglio comunale e un rappresentante per ognuno dei Comitati promotori, di cui all'art. 16 del presente Regolamento.

Art. 18 - Proclamazione dei risultati

1. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi da tutti gli Uffici di sezione, l'Ufficio comunale per il referendum procede immediatamente all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto al voto, del numero dei votanti e quindi della somma dei voti validamente espressi, conseguentemente proclama i risultati del referendum.
2. Il quesito sottoposto a referendum è valido se alla votazione ha partecipato almeno il 50% più uno dei cittadini aventi diritto al voto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 del presente Regolamento .
3. Il quesito è approvato se è stata raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressa.
4. Di tutte le operazioni dell'Ufficio comunale per il referendum è redatto verbale in quattro esemplari, uno dei quali resta depositato presso il Segretario comunale, uno è trasmesso al Sindaco, uno al Presidente del Consiglio comunale, uno depositato presso l'Ufficio stesso.
5. Il Sindaco provvede, entro 5 giorni dal ricevimento del verbale di cui sopra dall'Ufficio comunale per il referendum, alla comunicazione dell'esito della consultazione ai cittadini, mediante affissione di manifesti in luoghi pubblici, ai Consiglieri comunali e ai rappresentanti dei Comitati promotori mediante l'invio a ciascuno di essi dei risultati riassuntivi del referendum.

Art. 19 - Pronunciamento del Consiglio Comunale

1. Il risultato del referendum consultivo e propositivo è discusso dal Consiglio comunale entro sessanta giorni dall'ufficiale comunicazione dell'esito, quando vi abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto ed abbia ottenuto la maggioranza dei voti espressi.
2. Qualora la proposta sottoposta a referendum consultivo o propositivo sia stata approvata, il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare, entro quattro mesi dal

ricevimento del verbale previsto all'art. 18 del presente Regolamento, gli atti opportuni e conseguenti. Il Consiglio comunale può conformarsi al risultato della consultazione oppure può discostarsene. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini deve essere adeguatamente motivato e deliberato a maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio.

3. In caso di referendum abrogativo l'approvazione della proposta referendaria determina la caducazione dell'atto o delle parti di esso sottoposte a referendum, con effetto dal 60° giorno successivo alla proclamazione dell'esito del voto di cui all'art. 18 comma 5 del presente Regolamento. Il Consiglio comunale entro lo stesso termine è tenuto ad assumere gli eventuali provvedimenti necessari per regolamentare gli effetti del referendum ed eventualmente adottare la disciplina sostitutiva degli atti abrogati, in conformità all'orientamento scaturito dalla consultazione.

4. In caso di esito negativo, il quesito non può essere risottoposto a referendum prima di 5 anni.

Art. 20 - Spese

1. Le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti ai referendum e per le eventuali competenze dovute ai componenti del Comitato dei garanti e degli Uffici di Sezione, fanno carico al Comune.

2. Agli oneri derivanti dallo svolgimento dei referendum in dipendenza del presente Regolamento, si provvede con stanziamenti da imputarsi ad appositi capitoli di bilancio.

Art. 21 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alla normativa in materia di consultazioni elettorali e referendarie vigente.

Art. 22 – Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili esclusivamente alle proposte di iniziativa referendaria presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

2. I Comitati Promotori delle proposte di iniziativa referendaria di cui al punto 1 del presente articolo hanno 10 giorni di tempo dall'entrata in vigore del presente regolamento per regolarizzare le formalità di presentazione previste, senza perdere l'ordine di priorità di presentazione di cui all'art. 10 comma 2.